



COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA

Via Roma, 21 – C.A.P. 28074 – C.F. 00167670033

Ordinanza n. 2/2013 25 FEB 2013

Prot. n. 1531

Rif. n.

Ordinanza sindacale contingibile e urgente **(articolo 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

*Adozione di misure contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in relazione all'area interna ed
adiacente la discarica di Ghemme*

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 19.07.2010 si è riunita, presso la Sede del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara la Conferenza di Servizi convocata - ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - per l'analisi della pratica "Area adiacente discarica di Ghemme";
- che in tale sede è stata approvato il documento "Applicazione della procedura di analisi di rischio sanitario ambientale al sito aree adiacenti la discarica di Ghemme (Cod. Prov. 83 - Cod. Reg. 1431)" redatto - ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - nell'ambito dell'incarico professionale conferito dalla Provincia di Novara;
- che in ultimo il documento di "Analisi di rischio sanitario ambientale al sito aree adiacenti la discarica di Ghemme (Cod. Provo 83 - Cod. Reg. 1431)" ha evidenziato un rischio cancerogeno non accettabile per l'uomo da eventuale inalazione *outdoor* di vapori di Cloruro di Vinile Monomero (CVM) della falda, riferibile agli scenari ad usi ricreativo e industriale/commerciale;
- che il rischio cancerogeno individuale per lo scenario residenziale è risultato superiore alla soglia per le seguenti sostanze: cloruro di vinile monomero (CVM), 1,1 - dicloroetilene, 1,2 - dicloroetano, tetracloroetilene, tricloroetilene, cloroformio, 1,2 - dicloropropano, 1,2,3 - tricloropropano;
- che anche il rischio cumulativo risulta superiore alla soglia di accettabilità;



- che il rischio cancerogeno individuale per lo scenario ricreativo e industriale/commerciale è risultato superiore alla soglia di accettabilità per il solo Cloruro di Vinile Monomero (CVM);
- che il rischio ambientale e sanitario connesso all'inalazione dei vapori della falda è stato dimostrato per tutti gli scenari considerati;
- che l'esposizione per via inalatoria del Cloruro di Vinile Monomero (CVM) è associata a gravi effetti avversi alla salute. A livello respiratorio si è osservato, in studi di tossicità cronica, un aumento dell'incidenza di emorragie polmonari, polmoniti interstiziali ed emorragiche. A livello cardiovascolare, il Cloruro di Vinile Monomero (CVM) è associato allo sviluppo del "Fenomeno di Raynaud", splenomegalia, aumento della pressione portale, aumento della mortalità per patologie cardiovascolari e cerebrovascolari e casi di aritmia cardiaca. L'esposizione a Cloruro di Vinile Monomero (CVM) è associata specificatamente all'insorgenza dell'angiosarcoma del fegato e di mesoteliomi pleurico-peritoneali, carcinoma epatocellulare, carcinoma colangiocellulare e altre neoplasie;
- che gli studi epidemiologici e tossicologici hanno portato a concludere che il Cloruro di Vinile Monomero (CVM) è cancerogeno per via inalatoria e per via orale. Esso è stato inserito dalla IARC (*International Agency for Research on Cancer*) in gruppo 1, come cancerogeno certo;
- che il meccanismo patogenetico del Cloruro di Vinile Monomero (CVM), alla base degli effetti a livello epatico, è stato oggetto di studi approfonditi nella letteratura e, pertanto, risulta conosciuto;
- che il tetracloroetilene e il tricloroetilene e l'1, 2, 3 tricloropropano sono classificati dalla IARC in classe 2° e in B2 dall'EPA (*Environmental Protection Agency*), come probabili cancerogeni;
- che dall'Analisi di Rischio emerge - oltre alla necessità di continuo monitoraggio delle sostanze volatili rispetto alle quali è stato evidenziato un rischio cancerogeno non accettabile - la raccomandazione di effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee con particolare riferimento ai composti inseriti dalla IARC gruppo 1° (cancerogeno certo), gruppo 2° (possibile cancerogeno), gruppo 2B (probabile cancerogeno) oppure da EPA in gruppo A, B1, B2 e C;
- che l'Analisi di Rischio ha riportato la possibile sussistenza di un rischio di propagazione in falda oltre il perimetro del sito e che, pertanto, occorre valutare che il plume di contaminazione sia effettivamente stazionario mediante una serie storica di dati analitici sulle acque in falda;
- che l'A.S.L. di Novara - alla luce della suddetta Procedura di Analisi del Rischio Sanitario Ambientale - ha invitato i Comuni interessati ad emettere provvedimento di interdizione all'accesso del pubblico all'area, considerata sito contaminato, in attesa dello svolgimento delle campagne di monitoraggio contenute nelle conclusioni del documento di Analisi di Rischio;
- che con nota in data 18.08.2010, prot. n. 8932 del Sindaco di Ghemme, in riscontro alla nota prot. n. 124820 in data 02.08.2010 del dott. Edoardo Guerrini Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti - V.I.A - S.I.R.A. della Provincia di Novara nel richiamare le problematiche sollevate, stante la

complessità dell'ordinanza, si chiedeva alla Provincia di Novara di convocare una riunione per giungere alla stesura di " *un'ordinanza corretta, efficace, attuabile.* ";

- che in data 14.09.2010 si è tenuto, presso gli Uffici del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara, il tavolo tecnico in relazione alla analisi di rischio sanitario ambientale connesso al sito " *Aree adiacenti la discarica di Ghemme*";

- che in tale sede gli Enti competenti hanno evidenziato la necessità di effettuare ulteriori monitoraggi finalizzati a verificare la presenza di eventuali inquinanti in atmosfera;

- che in data 03.10.10 con nota prot. 9707, si è provveduto ad un ulteriore sollecito per ottenere le necessarie consulenze, nella stesura dell'ordinanza, dagli enti superiori;

- che in data 18.11.2010 si è tenuto, presso gli Uffici del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara, ulteriore incontro tecnico tra gli Enti competenti;

~~- che in tale sede sono state demandate a successiva riunione tecnica le valutazioni in merito agli eventuali accorgimenti da adottare a tutela della salute della popolazione, in relazione alla fruizione delle aree per le quali l'analisi di rischio ha evidenziato un potenziale pericolo;~~

~~- che in data 06.12.2010 si è riunita, presso la sede del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara, la Conferenza di Servizi - convocata, ai sensi della L.R. 40/1988 - relativamente al progetto di " *Modifica modalità chiusura della discarica di Ghemme mediante utilizzo rifiuti*;~~


- che in data 13.12.2010 si è riunita, presso la Sede del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara la Conferenza di Servizi convocata - ai sensi della L.R. 40/1998 - avente ad oggetto " *Valutazione di impatto ambientale. Consorzio Gestione Rifiuti medio Novarese. Modifica modalità di chiusura della discarica di Ghemme mediante utilizzo rifiuti*";

- che in tale sede è stata rimarcata la necessità, in merito alla presenza del Cloruro di Vinile Monomero stimata dalla Analisi di Rischio, di supportare i rilievi tecnici ivi contenuti mediante riscontri analitici;

- che in data 20.04.2011 il Comune di Ghemme ha inviato a tutti gli Enti competenti una nota riferita alla " *presenza di cloruro di vinile monomero. Richiesta di un'ordinanza per l'inibizione all'accesso all'area. Nota di richiesta dati per la redazione dell'ordinanza. Sollecito*".

- che in data 01.06.2011 è pervenuta a questa Amministrazione la nota A.S.L. Novara del 30.05.2011, n. prot. 20099, avente ad oggetto la " *Presenza di cloruro di vinile monomero. Richiesta di ordinanza per inibizione dell'accesso all'area. Risposta alla nota del Comune di Ghemme prot. N. 3932 del 20.04.2011*", nonché il parere di ARPA Piemonte SC Epidemiologia e Salute Ambientale " *Valutazione delle problematiche connesse all'inquinamento ambientale ed effetti sulla salute nelle aree adiacenti la discarica di Ghemme (NO)*";

- che in tali atti consultivi è stata confermata, visti i risultati dell'Analisi di Rischio e data la rilevanza del Cloruro di Vinile Monomero (CVM) sia dal punto di vista tossicologico, sia per gli effetti cancerogeni



associati, l'opportunità di adottare tutte le strategie per tutelare la salute pubblica limitando la possibilità di esposizione con provvedimenti restrittivi e limitativi dell'uso del suolo anche a fini ricreativi.

- che, con provvedimento n. 13, prot n. 12393 del 12 dicembre 2011, il Sindaco di Ghemme ha emanato ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto l'*"Adozione di misure contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in relazione all'area adiacente la discarica di Ghemme"*;

- che la citata ordinanza ha ordinato il divieto di accesso al pubblico - ai fini produttivi, residenziale, ricreativo - dell'area adiacente la discarica di Ghemme (Cod. Prov. 83 - Cod. Reg. 1431), oltre alla Strada Provinciale Ghemme-Cavaglio-Suno S.P. 22 e le Strade Comunali: Strada Vicinale Brughiera, Strada per Sizzano, Strada Vicinale Torrente Strego, Strada Vicinale Baraggia;

- che risultano soggetti a contaminazione e iscritti all'anagrafe delle bonifiche i seguenti siti della località ex Fornace: a) il sito *"Vasca 1 della discarica di Ghemme"* è inserito nell'Anagrafe Regionale dei siti contaminati con i codici C.R. 436 e C.P. 13 causa perdita di percolato dalla vasca e si caratterizza dalla presenza di idrocarburi aromatici, cloruri acetati, COT, ferro e manganese per la quale è in corso un intervento di bonifica; b) il sito *"Aree adiacenti la discarica di Ghemme"* è inserito nell'Anagrafe Regionale dei siti contaminati con i codici C.R. 1431 e C.P. 183;


- che, in data 3 maggio 2012, si è tenuta presso la Provincia di Novara la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto di variante degli interventi di chiusura della discarica di Ghemme;

PRESO ATTO:

- che, con provvedimento dirigenziale n. 1686 del 7 giugno 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 26 del 28 giugno 2012, la Provincia di Novara, ha approvato il progetto di variante degli interventi di chiusura della discarica di Ghemme, località ex Fornace Solaria in Comune di Ghemme con giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi del Titolo III *bis* D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- che il progetto prevede il conferimento, al fine della costituzione dello strato di regolarizzazione superficiale delle vasche 2 e 3 della discarica, di rifiuti tipologicamente individuati in CER 17 05 04 (terre e rocce anche provenienti da siti contaminati), CER 17 05 08 (pietrisco e massicciate ferroviarie), CER 19 13 02 (terreni provenienti da scavi di bonifica) e CER 19 12 12 (scarti a matrice terrosa derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti da siti contaminati). Il volume massimo utile per il conferimento dei rifiuti è di 88.011 mc, pari a 140.817 tonnellate. Tale volume è comprensivo della possibilità di conferire 15.144 mc, pari a 24.230 tonnellate, dal sito contaminato "Beatrice" di Borgomanero;

- che in data 8 ottobre 2012 il Comune di Ghemme ha impugnato dinanzi al TAR Piemonte il



provvedimento dirigenziale del 7 giugno 2012 n. 1686, formulando contestualmente istanza di sospensione;

- che, in seguito all'udienza camerale tenutasi l'8 ottobre 2012, il TAR Piemonte ha fissato, per il giorno 21 febbraio 2013, pubblica udienza per la discussione nel merito del ricorso;

- che, in data 16 gennaio 2013, Daneco S.p.A. e successiva in data 18.01.2013, ha comunicato al Comune di Ghemme l'avvio dei conferimenti presso la discarica di Ghemme a partire dal 23 gennaio 2013.

CONSIDERATO:


- che l'Arpa Piemonte - Dipartimento di Novara, ha reso rispetto al sito: Aree adiacenti la discarica di Ghemme, il "*Monitoraggio aria-acque sotterranee Novembre 2011-Agosto 2012 - Relazione finale*", cui ha asseverato come, per la matrice acque sotterranee, le campagne di monitoraggio svolte hanno in parte confermato gli esiti della caratterizzazione del sito condotta dai progettisti incaricati della Provincia di Novara ed in parte contribuito all'acquisizione di nuove informazioni circa lo stato di contaminazione dell'area;

- che, in detta relazione, per la matrice acque sotterranee, sono stati evidenziati dall'Arpa Piemonte - Dipartimento di Novara, i seguenti elementi non emersi nella precedente fase di indagine: a) presenza del 1,4 - diclorobenzene nella maggior parte dei piezometri indagati (con l'esclusione del punto di bianco e del punto P44) in concentrazioni superiori ai valori di CSC imposti dalla normativa vigente e, in alcuni piezometri, anche in concentrazioni superiori ai valori di CSR per l'uso residenziale; b) presenza, in corrispondenza del piezometro P44, di cloruro di vinile in concentrazione superiore ai valori di CSR calcolati per l'uso residenziale;

- che, sempre in relazione alla matrice acque sotterranee, i medesimi monitoraggi sopra citati hanno mostrato una situazione peggiore di quanto era stato prospettato in fase di caratterizzazione, con presenza di cloruro di vinile, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloroetilene, 1,4-diclorobenzene e benzene (composti che hanno registrato il maggior numero di superamenti delle CSC presso i piezometri indagati nelle campagne di monitoraggio condotte da ARPA);

- che, per la matrice aria, la medesima Arpa Piemonte - Dipartimento di Novara, ha evidenziato la necessità di approfondire l'indagine condotta al fine di confermare i valori di concentrazione degli inquinanti rilevati nell'ambito della presente indagine (soprattutto per quanto riguarda il composto cloruro di vinile) e di approfondire la conoscenza dell'origine delle concentrazioni di tetracloroetilene rilevate;

- che, sulla base delle risultanze sopra riportate, si evince che il monitoraggio dell'aria ha mostrato superamenti delle CSR ad uso ricreativo per i parametri tetracloroetilene e benzene in tutti i punti



monitorati. Il parametro 1,2,3-tricloropropano, sempre inferiore al limite di rilevabilità, presenta un limite di rilevabilità superiore alla CSR di riferimento;

- che pertanto, in ragione del monitoraggio svolto dall'Arpa Piemonte - Dipartimento di Novara, sopra richiamato, sussiste un rischio sanitario ambientale non accettabile per la presenza di benzene e tetracloroetilene in concentrazioni superiori alle concentrazioni soglia di rischio di riferimento per lo scenario ricreativo;

- che occorre adottare tutte le strategie per tutelare la salute pubblica limitando la possibilità di esposizione con provvedimenti restrittivi e limitativi dell'uso del suolo;

- che, in considerazione della rilevanza cancerogena dei contaminanti presenti nel sito della discarica di Ghemme e nell'area adiacente la stessa, risulta necessaria l'applicazione del principio di precauzione per la gestione del rischio a cui la popolazione potrebbe essere esposta nei vari scenari considerati;

- che non sussiste ad oggi un completo ed esaustivo studio ambientale in merito alla situazione in cui versano la vasche 1, 2 e 3 della discarica, alle possibili correlazioni tra gli effetti inquinanti accertati sia all'interno che all'esterno dell'impianto nonché sugli effetti sanitario ambientali dell'avvio dei nuovi conferimenti di rifiuti;

- che l'efficienza delle vasche 2 e 3 non è attualmente provata, anche in relazione al periodo di gestione post operativa della discarica (30 anni).

RILEVATO:

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

- che l'esercizio di detto potere è espressione di un'elevata discrezionalità tecnica diretta a soddisfare esigenze di pubblico interessè al fine di prevenire il verificarsi di gravi danni alla salute dei cittadini, tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 della Costituzione;

- che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della Costituzione l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

- che il potere di ordinanza può essere esercitato non solo per porre rimedio a danni già verificatisi in materia di sanità ed igiene, ma anche e soprattutto per prevenire tali danni;

- che nella fattispecie è stata accertata dagli organi competenti una situazione attuale ed effettiva di pericolo di danno grave ed imminente per la salute pubblica (urgenza) non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva (contingibilità);

- che tale pericolo rende indispensabile interventi immediati ed indilazionabili al fine di limitare le possibilità di esposizione attraverso provvedimenti restrittivi e limitativi dell'uso del suolo, in applicazione del principio di precauzione per la gestione del rischio sanitario ed ambientale, ed in ragione della

potenzialità di detto pericolo;

- che i suddetti provvedimenti risultano idonei ed adeguati a fronteggiare il grave pericolo per la salute pubblica;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 legge agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., l'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;
- che sussiste, per i motivi su espressi, l'urgenza derivante dall'accertata situazione di necessità di prevenire i gravi pericoli che minacciano la salute della popolazione e dei lavoratori della discarica derivanti dalla esposizione alle seguenti sostanze cancerogene presenti nell'aria e nelle acque sotterranee in maniera superiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR): cloruro di vinile monomero, tetracloroetilene, tricloroetilene, 1,2 – dicloroetano, 1,1 – dicloroetilene, 1,2 – dicloropropano, cloroformio, 1,2,3 – tricloropropano, benzene;
- che, sulla base delle risultanze riportate documento dell'Arpa "Monitoraggio aria-acque sotterranee Novembre 2011-Agosto 2012 - Relazione finale", più volte richiamato, si evincono superamenti delle CSR ad uso ricreativo per i parametri tetracloroetilene e benzene in tutti i punti monitorati. Il parametro 1,2,3-tricloropropano, sempre inferiore al limite di rilevabilità, presenta un limite di rilevabilità superiore alla CSR di riferimento;
- che sussiste pertanto un rischio sanitario ambientale non accettabile per la presenza anche delle sostanze benzene e tetracloroetilene in concentrazioni superiori alle concentrazioni soglia di rischio di riferimento per lo scenario ricreativo;
- che per il parametro 1,2,3-tricloropropano, presente in concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità, non è possibile affermare il rispetto delle concentrazioni di riferimento e quindi l'assenza di rischio sanitario ambientale poiché il limite di rilevabilità risulta superiore alla CSR di riferimento;
- che, in merito alle acque sotterranee, i monitoraggi eseguiti dall'Arpa hanno mostrato la presenza di cloruro di vinile, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloroetilene, 1,4-diclorobenzene e benzene (composti che hanno registrato il maggior numero di superamenti delle CSC presso i piezometri indagati nelle campagne di monitoraggio condotte da ARPA);
- che è stata accertata la presenza di una rilevante contaminazione della pseudo falda nell'area della discarica di Ghemme con supero dei limiti di accettabilità fissati dal D.M. 471/99;
- che il contesto del sito su cui sorge la discarica di Ghemme ha evidenziato una significativa contaminazione delle matrici ambientali, ed in particolare un inquinamento delle acque sotterranee legato principalmente alla presenza di solventi clorurati, composti aromatici e metallo (ferro e



manganese);

- che l'inquinamento della pseudofalda sotterranea sia della zona circostante alla discarica che all'area della stessa discarica è in correlazione;

- che l'autorizzazione provinciale n. 1686/2011 consente il conferimento di rifiuti contenenti le seguenti sostanze: cloruro di vinile monomero, tetracloroetilene, tricloroetilene, 1,2 – dicloroetano, 1,1 – dicloroetilene, 1,2 – dicloropropano, cloroformio, 1,2,3 – tricloropropano in concentrazioni rilevabili e per il parametro benzene in concentrazioni addirittura sino al doppio dei valori stabiliti per la colonna relativa alle aree destinate ad uso industriale di cui all'Allegato 5, parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006 (concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare);

- che l'avvio dei conferimenti di rifiuti da parte di Daneco S.p.A. può determinare quindi un aggravamento delle condizioni ambientali dei luoghi e l'aumento della pressione in un contesto già pesantemente compromesso dal punto di vista sanitario-ambientale, vulnerabile e in via di peggioramento;

- che tale avvio è avvenuto come comunicato dalla "Relazione di cui al punto 18 della Determina AIA n° 1686/2012", pervenuta al protocollo di questo comune, tramite posta certificata il 01.02.2013, al n. 1384;

VISTO:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Ghemme.

ORDINA

- Nei confronti di Daneco S.p.A., nella persona dell'Amministratore Unico, sig. Barra Maurizio, nato il 16.09.1959, c.f. BRRMRZ59P16H501B, e domiciliato e per la carica presso la sede legale di detta società in Milano, Via Privata Bensi Giovanni n. 12/5 C.F. n. 08952240151, il divieto di prosecuzione dell'attività comunicata al Comune di Ghemme inizialmente in data 16 gennaio 2013 avente ad oggetto l'avvio dei conferimenti presso la discarica di Ghemme di cui all'autorizzazione provinciale AIA n. 1686/2012 del 7 giugno 2012 e in data 01.02.2013 avente ad oggetto la conferma dell'avvio dei conferimenti in data 23.01.2013

- Il presente provvedimento contingibile e urgente ha efficacia sino alla pronuncia di merito del TAR Piemonte che escluda qualsiasi pericolo per l'igiene, la sanità pubblica e la pubblica incolumità

derivante dai conferimenti presso la discarica di Ghemme dei rifiuti di cui all'autorizzazione provinciale AIA n. 1686/2012 del 7 giugno 2012.

DEMANDA

Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Ghemme, all'A.S.L. NO di Novara, all'AR.P.A di Novara, al Presidente e Direttore dell'Ente di Gestione Riserve Pedemontane e delle Terre d'Acqua, di verificare l'esecuzione e l'osservanza del presente provvedimento, nei termini da esso previsti.

Alle Forze di Polizia dello Stato, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri e Polizia, di prevenire e reprimere eventuali violazioni che nel caso di specie configurerebbero ipotesi di reato.

AVVERTE

Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in materia.

INFORMA


Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, e ss.mm.ii., al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, nel caso in cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, oppure, in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, nel caso in cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge;

Il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Architetto Michela Poletti, Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Ghemme.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line del Comune di Ghemme, sul sito istituzionale, nonché il deposito alla bacheca comunale diretta al Pubblico e nei principali uffici pubblici, oltre alla diffusione, in estratto, tramite manifesti affissi su tutto il territorio;


2) la notifica della presente all'AS.L. NO di Novara, all'ARPA Dipartimento Provinciale e Regionale, alla



Daneco S.p.A., alla Provincia di Novara, alla Regione Piemonte, al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, all'Ente di Gestione Riserve Pedemontane e delle Terre d'Acqua; nonché l'invio di copia al Prefetto di Novara, alle Forze di Polizia dello Stato, e agli Enti territorialmente competenti per le infrastrutture sovracomunali, in specie per la Provincia di Novara interessata sia per quanto di competenza al tratto viario della S.P. n 22 Ghemme - Cavaglio d'Agogna – Suno, sia in ordine alle proprie ulteriori competenze in materia, unitamente ai Comuni di Cavaglio d'Agogna e Fontaneto d'Agogna interessati;

3) l'ordinanza in estratto affissa su segnaletica predisposta lungo il perimetro interessato al suddetto provvedimento.

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

 SINDACO
(CORAZZA Alfredo)

set 8/11